

Cittadine uguali e distinte. Donne, diritti e professioni nell'Italia liberale (1865 - 1919)
di Simonetta Soldani

(pubblicato in *Percorsi di lavoro e progetti di vita femminili*, a cura di Alessandra Martinelli e Laura Savelli, Felici Editore, Pisa 2010, pp. 89-120)

«La posizione legale della donna in Italia è assai più vantaggiosa che in Germania o in Inghilterra» affermava Maddalena Gonzenbach sulla «Rivista europea» del 1870 introducendo alcune considerazioni della femminista tedesca Fanny Lewald sui pesanti riflessi che la condizione giuridica delle donne aveva sulla loro possibilità di accedere a occupazioni e professioni qualificate, manuali o intellettuali che fossero.¹

Quel giudizio, che aveva come punto fondamentale di riferimento il complesso di norme comprese nel Codice civile del 1865, era all'epoca largamente condiviso, e non del tutto immotivato. In effetti, grazie a quel testo, le italiane - se nubili o vedove - erano sostanzialmente padrone di se stesse e dei propri beni, a differenza di quanto accadeva alle loro consorelle di là dalle Alpi, visto che con la maggiore età cessavano di essere legalmente soggette al padre, diventando «capaci di tutti gli atti della vita civile», come i loro fratelli, e potendo come loro donare, alienare, contrattare; tutte, inoltre, erano parificate agli uomini nel diritto successorio. Ma soprattutto, come molti si affrettarono allora e in seguito a sottolineare, quel Codice, chiamato a delegittimare il privilegio della nascita e del nome nell'Italia risorta, non poteva non alzare la bandiera dell'individualismo egualitario, almeno in linea di principio. Come appunto si faceva all'art. 1, riconoscendo solennemente che «ogni cittadino gode dei diritti civili, purché non ne sia decaduto per condanna penale»: una affermazione che di per sé escludeva qualsivoglia distinzione fra i diritti degli uomini e delle donne «come tali».²

D'altronde, benché per qualche tempo agli occhi dei più il Codice civile risultasse, ai fini della qualificazione dei diritti dei cittadini, più importante che non la modesta carta *octroyée* varata nel 1848 da un sovrano che insisteva a riconoscersi tale «per la grazia di Dio» ed ereditata senza variazione alcuna al regno d'Italia, va detto che anch'essa, a suo modo, finiva per avallare una ipotetica uguaglianza fra cittadini, sia pure degradati a «regnicoli» per evitare ogni benché minima contaminazione rivoluzionaria. Tenuti a contribuire «indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato» (art. 25), essi erano dichiarati «eguali dinanzi alla legge» e nel godimento dei «diritti civili e politici», fatte «salve le eccezioni determinate dalle Leggi» (art. 24). Le donne non erano nominate: ma il ricorso a un termine come «regnicoli» rendeva ancora più improbabile ipotizzare che le donne fossero escluse da quei diritti e da quegli obblighi uguali per tutti, visto che, se potevano esservi dubbi sulla loro piena qualità di cittadine (in base alla quale, peraltro, erano tenute a pagare le tasse), era innegabile che esse fossero a pieno titolo delle «abitanti del Regno».

Tutto bene o quasi, dunque, almeno dal punto di vista della «dignità della cittadinanza», per le donne della «nuova Italia» uscita dal Risorgimento? Basta uscire dalle grandi affermazioni di principio per renderci conto che gli «importantissimi diritti» attribuiti

¹ Maddalena Gonzenbach, presentazione di Fanny Lewald, *Lettere sulla donna*, «Rivista europea», a. I. n. 1, giugno 1870, p. 145. Sulla Gonzenbach, proprio allora impegnata ad offrire qualche opportunità di educazione laica alle giovani messinesi, non esistono studi. Le *Lettere* della Lewald qui tradotte erano apparse sulla «Kölnische Zeitung» del 1869 e subito dopo in volume con il titolo *Für and wider die Frauen*. Sulla Lewald cfr. Gabriele Schneider: *Fanny Lewald*, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1996). Analogo giudizio sull'impianto del Codice civile troviamo in molti studiosi dell'epoca, da Carlo Francesco Gabba (*Della condizione giuridica delle donne. Studio storico*, Torino, Utet, 1880) a Umberto Ferrari, *I diritti della Donna*, Bizzoni, Pavia, 1908.

² Così appunto U. Ferrari, *I diritti della donna* cit., che insisteva sullo straordinario potenziamento dei diritti della *Donna come donna* (cap. I) nel passaggio dagli Stati preunitari al regno d'Italia.

in linea di principio alle donne dalla nuova codificazione e tanto vantati da Carlo Francesco Gabba³ non impedivano affatto di tracciare di quelle stesse donne un profilo assai poco compatibile con quello del cittadino (proprietario) investito della pienezza dei diritti personali, civili e politici; a plasmarlo, di fatto, era piuttosto da un «sistema di eccezioni» che cercava di salvare quanto più era possibile del principio dell'*infirmitas sexus* radicato nel diritto comune e che non poteva non tradursi in una condizione di marcata inferiorità giuridica e di indiscutibile subalternità personale.

1. Sotto il segno delle eccezioni

Una prima, gravissima inferiorizzazione delle donne italiane era inscritta nella precarietà della loro appartenenza statale, nel loro essere sì essenziali alla riproduzione della nazione, ma non veramente “nazionali”: un tratto, questo, che non poteva non incidere negativamente in uno Stato che, come quello italiano, si voleva fondato sul principio di nazionalità, e che nasceva da passioni e sconvolgimenti ad esso riferibili;⁴ tanto poco nazionali, anzi, che l'art. 3 del Codice civile assimilava le «cittadine» agli stranieri, ricordando come sia le une che gli altri godevano sì di tutti i diritti civili, ma non potevano esercitarli, e facendo seguire tale affermazione generale da tutta una serie di norme relative alla cittadinanza politica che imprigionavano la moglie nella nazionalità del marito separandola inesorabilmente da quella dei figli, fino a concludere senza mezzi termini che «la donna cittadina che si marita a uno straniero, diventa straniera» (art. 14).

Del resto, era l'intera condizione fatta alla *Donna maritata*⁵ a rendere evidente quanto astratte fossero le scarse affermazioni di uguaglianza presenti nel Codice civile, cancellate con meticoloso rigore dalle «incapacità» elencate negli articoli 131 – 137, che dettagliavano gli effetti del controverso principio dell'autorizzazione maritale, trasformando una persona adulta in una sorta di «minore sotto tutela» deprivata di qualsivoglia «capacità giuridica» e in potestà del capo famiglia, suo onnipotente signore e sua unica proiezione pubblica, nella convinzione che, come suonava un celebre adagio del diritto germanico, «mulier sine mundo vivere non potest, sicut piscis sine aqua». ⁶ Né molto diverso era il timbro delle norme relative alla patria potestà, volte ad assicurare - come ebbe ad osservare una femminista di primo Novecento - il mantenimento del «dispotismo legale nella famiglia» anche in un'epoca in cui «le ragioni di giustizia e di civiltà» avevano «fatto cadere l'assolutismo in politica». ⁷

Rispetto a questa «estesissima soggezione giuridica» norme come quella che riconosceva alla «donna come moglie» un astratto «dominio» sui propri beni non dotati (artt.

³ Carlo F. Gabba, *Della condizione giuridica delle donne. Studio storico*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1880, p. 6.

⁴ Chiara Saraceno, La dipendenza costruita e l'interdipendenza negata. Strutture di genere della cittadinanza, in Gabriella Bonacchi, Angela Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Roma, Laterza, 1992, p. 171. Sull'argomento mi sono soffermata in *Il Risorgimento delle donne*, in *Storia d'Italia, Annali*, 22, *Il Risorgimento*, a cura di Alberto M. Banti e Paul Ginsborg, Torino, Einaudi, 2007, pp. 183-224.

⁵ È questa l'espressione usata nei testi giuridici dell'epoca, e naturalmente anche dalla voce del *Digesto italiano*, redatta da Eduardo Piola Caselli e pubblicata nel vol. IX, Torino, Utet, 1899-1902, pp. 1012-1019.

⁶ Antonio Costa, *La capacità contrattuale della donna e la donna maritata commerciante nella legislazione statutaria*, «Rivista del diritto commerciale», 1914, parte I, p. 27. Per un quadro complessivo delle linee portanti del Codice civile su questi temi cfr., oltre al sempre utile Paolo Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Bologna, il Mulino, 1974, cap. V, Monica Fioravanzo, *Sull'autorizzazione maritale. Ricerche introno alla condizione giuridica della donna nell'Italia unita*, «Clio», 1994, n. 4, pp. 641-725.

⁷ [Valeria Benetti Brunelli], *L'oppressione legale della donna*, Roma, Failli, 1904, p. 19.

1384-1385) o come quella che permetteva di investirla della patria potestà «quando il padre non possa esercitarla» (art. 220), risultavano di fatto ben povera cosa, nonostante i richiami fatti da molti, allora e in seguito, all'attenzione posta dal Codice nel mantenere «alta la condizione giuridica della donna maritata di fronte ai figli».⁸ E comunque, quelle piccole concessioni non potevano in alcun modo attenuare l'estrema fragilità giuridica di quell'«individuo improprio» che era la donna, soggetta a mutare tutta la propria configurazione personale – nome, nazionalità, residenza, natura giuridica .. - col mutare del proprio stato civile, e, per non citare che il più macroscopico e discutibile dei provvedimenti anche in rapporto all'ottica di quegli anni, privata – se moglie - di ogni disponibilità sui propri beni, perfino su quelli parafernali, perfino sui «frutti del proprio lavoro», nonostante ci si muovesse in regime di separazione di beni, a vantaggio esclusivo del marito, monarca assoluto e indiscusso di una famiglia-monade che esprimeva al meglio l'irrisolto dualismo di una società pensata al tempo stesso come insieme di singoli individui e come aggregato di famiglie riassunte ciascuna nella e dalla figura del capo famiglia, come avrebbe denunciato subito con molta forza, ma quasi sola, Anna Maria Mozzoni.⁹

Difficile non riconoscere in quella normativa le solide radici di una costruzione identitaria che dal diritto civile e dalla regolamentazione degli aspetti patrimoniali della donna maritata sarebbe trascinata sulla figura della donna in quanto tale, condizionando pesantemente la possibilità di ammetterla «con pari dignità» alla sfera pubblica e ai diritti politici.¹⁰ A completare e convalidare il quadro sarebbe venuto, in quello stesso 1865, il varo di una legge elettorale amministrativa che proprio per segnalare la differenza rispetto a norme precedentemente in vigore in alcune aree del paese – la Toscana, la Lombardia, il Veneto - dichiarava a tutte lettere che non potevano essere elettori (e tanto meno eleggibili) analfabeti, donne, interdetti, falliti, detenuti in espiazione di pena:¹¹ un elenco di «minorati civili» che si ritrovava pressoché identico nel coevo Codice di procedura civile, che all'art. 10 escludeva le donne dalla possibilità di essere arbitri, proprio come – ribadiva – «non possono esserlo i minori, gli interdetti, ed i condannati ad una pena che li abbia fatti escludere dall'ufficio di giurato».

Pazzi, delinquenti, minorati ...: al di là dell'astratto nitore del principio di eguaglianza, quello che vediamo riemergere anche al di là delle colonne d'Ercole segnate dalla condizione di moglie e di madre, è l'inserimento delle donne in un corteggio di figure dimidiate, inaffidabili, per diverse ragioni marginali e destinate a vivere sotto tutela. Che su queste basi si potesse costruire una solida presenza pubblica delle donne e prefigurarne l'accesso a professioni che, in via formale e fattuale, presupponevano una piena capacità giuridica e sociale, era di per sé una contraddizione in termini: la stessa, peraltro, che ritroviamo un po' in tutte le costruzioni giuridiche dell'Europa del tempo.¹² Sacrificata a preoccupazioni

⁸ E. Piola Caselli, *Donna Maritata* cit., p. 1014.

⁹ Insiste a più riprese su quella irrisolta ambivalenza e sulla scarsa reattività degli ambienti progressisti al marcato conservatorismo delle norme riguardanti la famiglia Judith J. Howard, *The Woman Question in Italy, 1861-1880*, Ann Arbor, Michigan, 1977, capp. IV e V. Ma si veda anche Raffaele Romanelli, *Individuo famiglia e collettività nel codice civile della borghesia italiana*, «Annali dell'Istituto italo-germanico», 1995, vol. 42, p. 351-398.

¹⁰ Come del resto ha sostenuto anni or sono Luciano Martone, *L'incapacità della donna nel sistema giuridico dell'Italia liberale*, «Democrazia e Diritto», 1996, nn. 2-3, pp. 515-524, e come ricordavo già nel mio saggio su *Lo Stato e il lavoro delle donne nell'Italia liberale*, «Passato e presente», 1990, n. 24, pp. 23-72.

¹¹ Così, in sintesi, il contrastato art. 26 della legge elettorale amministrativa, su cui cfr. Mariapia Bigaran, *Progetti e dibattiti parlamentari sul suffragio femminile: da Peruzzi a Giolitti*, «Rivista di storia contemporanea», 1985, n. 1, pp. 55-57. Sui lavori e sulle diverse posizioni espresse nel suo farsi molte utili informazioni in Enrico Scapinelli, *La donna e il voto amministrativo*, Milano, Solmi, 1906.

patrimoniali e genealogiche di antica data, l'immagine di donna disegnata dalla legislazione vigente risultava, oltre che biologicamente e consuetudinariamente estranea alla sfera dei diritti politici, ammissibile solo con molte cautele all'effettività dei diritti civili, e di fatto inabile a ricoprire qualunque ruolo pubblico che chiedesse autonomia di analisi, di giudizio e di scelta. Nessuna meraviglia, quindi, che per il momento l'unico «impiego pubblico» aperto alle donne, quello dell'insegnamento elementare, lo fosse in base a una legge speciale - la cosiddetta legge Casati -, che peraltro marcava una volta di più l'inferiorità femminile assegnando alle donne stipendi «ridotti di un terzo» rispetto a quelli corrispondenti maschili (art. 341): sempre poco, comunque, rispetto a una differenza che, nel lavoro manuale, era spesso - per le stesse mansioni - del 100-120%.

Come ho avuto modo di ripetere più volte, la «scuola dell'alfabeto» si sarebbe ben presto rivelata un'occasione straordinaria per rafforzare l'incerta identità individuale e collettiva delle donne italiane, grazie all'innescarsi di un circolo virtuoso che, partendo dall'insegnamento più modesto e dalla necessità di formare le «educatrici del popolo», fece sentire i suoi effetti fino alle soglie (e oltre) dell'università, utilizzando silenzi, peculiarità e bisogni di notabili e amministrazioni locali, mettendo a frutto effettive predilezioni «femminee» e un'ormai ampia disponibilità dell'opinione pubblica ad accettare, sulla base delle campagne risorgimentali, l'idea dell'insegnamento femminile come proiezione di una moderna «maternità educatrice».¹³ Non per nulla bastarono un regolamento varato per decreto e una semplice circolare del Ministro della pubblica istruzione a far accedere le ragazze a tutte le facoltà universitarie (1876) e a tutte le scuole secondarie (1883), ivi compresi i ginnasi-licei, in classi quasi sempre promiscue e con programmi, esami e diplomi assolutamente identici per i due sessi: una duplice estensione che, mentre implicava il riconoscimento pieno e inequivocabile delle pari capacità intellettuali delle donne, rendeva un po' più problematica la loro esclusione da funzioni e professioni maschili: da allora, infatti, in Italia nessuno poté nascondersi dietro lo schermo di un diverso curriculum scolastico e universitario per negare alle donne il diritto di accedere ad un impiego o ad una professione.

Non aveva torto Carlo Francesco Gabba a dire che a livello di *communis opinio* nessuno vedeva «l'istruzione come mezzo alla così detta emancipazione femminile»: ¹⁴ ma intanto le maestre aumentavano di numero, la gente si abituava a loro e alla loro presenza pubblica in ruoli che non erano più di semplice custodia, o di addestramento alla preghiera e al lavoro. Anno dopo anno, anzi - specie nelle aree più dinamiche del Nord, dove il reclutamento di un numero sufficiente di uomini aveva cominciato a rappresentare un problema già sul finire degli anni Sessanta - esse si infiltrarono in spazi non pensati per loro, dalle classi inferiori maschili alle scuole miste dei borghi rurali; crescevano di ruolo, di prestigio, e perfino di *bon ton* sociale, figlie com'erano, sempre più spesso, di quei segmenti di intermediazione e di raccordo fra borghesia e popolo che stavano faticosamente emergendo dalle robuste polarità sociali del paese. E intanto, sui banchi delle librerie e nelle pagine dei giornali, era sempre più facile imbattersi in scritti di donne, che talora avevano perfino l'ardire di tenere conferenze su temi di attualità, magari facendo alzare qualche sopracciglio; così come, al riparo da sguardi indiscreti, era sempre più facile che dietro ai banchi e alle

¹² Per un quadro d'insieme cfr. Nicole Arnaud-Duc, *Le contraddizioni del diritto*, in Georges Duby, Michelle Perrot, *Storia delle donne in Occidente, L'Ottocento*, a cura di Geneviève Fraisse e Michelle Perrot, Roma, Laterza, 1991, pp. 51-88.

¹³ Si vedano in particolare *Le donne, l'alfabeto, lo Stato. Considerazioni su scolarità e cittadinanza*, in Dianella Gagliani e Mariuccia Salvati (a cura di), *La sfera pubblica femminile. Percorsi di storia delle donne in età contemporanea*, Bologna, Clueb, 1992, pp. 113-136, e *Nascita della maestra elementare*, in Simonetta Soldani, Gabriele Turi (a cura di), *Fare gli italiani. Scuola e cultura nell'Italia contemporanea*, Bologna, il Mulino 1993, vol. I, pp. pp. 67-130.

¹⁴ C.F. Gabba, *Della condizione giuridica delle donne* cit., p. 349.

scrivanie ci fossero, a tenere i conti e la corrispondenza, i rapporti con la clientela e con i fornitori, giovani donne desiderose di guadagnare qualcosa col proprio lavoro...

Ma chi si aspettava che dall'intenso movimento sociale in atto fino dagli ultimi anni Sessanta venissero aperture legislative degne di questo nome, dovette ben presto ricredersi. Nel 1873 le donne furono ammesse, sull'esempio francese, alla titolarità degli uffici telegrafici di seconda categoria,¹⁵ e due anni dopo si concedeva loro (come ai minori, e solo se il marito non si opponeva) di aprire un libretto di risparmi presso una Cassa postale: ma nell'uno come nell'altro caso si trattava di provvedimenti assolutamente modesti e marginali. L'unica novità di rilievo del periodo fu, nel 1877 (vale a dire all'indomani del "cambio di maggioranza" nel parlamento e nel governo), la cancellazione – su proposta di Salvatore Morelli - dell'articolo del Codice civile che dichiarava le donne «incapaci di testimoniare negli atti pubblici», anche se per molto tempo le ricadute di quel provvedimento, che implicava e comportava una significativa attenuazione di principio dell'inferiorità giuridica femminile, furono, al di là del campo specifico, pressoché nulle.

Del tutto negativa fu infatti – com'è noto - l'accoglienza del parlamento a una serie di proposte di legge da lui avanzate in tema di riforma del diritto di famiglia, che per allora riuscivano a evocare quasi soltanto risibili fantasmi, proprio come quella «emancipazione delle donne» in cui egli insisteva a identificare non solo una questione di giustizia astratta, ma «il problema dell'avvenire».¹⁶ Né fortuna molto migliore parve per vari anni arridere ai vari progetti di ammissione al voto amministrativo delle donne proprietarie: perfino nella breve stagione riformatrice succeduta alla caduta della Destra storica un disegno di legge "egualitario" di Nicotera del 1876 stentò assai a superare gli scogli della Commissione parlamentare e finì per essere abbandonato subito dopo, mentre Agostino Depretis - convinto sostenitore del buon diritto delle donne a partecipare al voto alle stesse condizioni degli uomini, come aveva voluto ribadire anche nel famoso discorso di Stradella, riuscì solo con molte difficoltà a far accettare che esso fosse mantenuto nel testo del progetto di riforma della legge comunale e provinciale da lui presentato alla Camera il 25 novembre 1882.¹⁷

A risultare via via più problematico, sul piano culturale come su quello giuridico, era proprio quel principio di parità che inizialmente era sembrato il più idoneo a far convergere su progetti e disegni di legge di riforma dell'elettorato il maggior numero di consensi e di voti, e che invece veniva sempre più avvertito come inaccettabile, perché estraneo all'idea dominante di una radicale diversità delle sfere di competenza assegnate dalla natura e dalla storia a uomini e donne: una "costruzione di modernità" ancora in fieri e largamente condivisa, che non poteva non informare di sé anche le vivissime discussioni in materia di elettorato politico in corso negli stessi mesi, scandite dal deciso spostamento del baricentro della «dignità elettorale» dal censo all'alfabeto, e dunque dai condizionamenti della nascita al consapevole impegno dei singoli a «migliorarsi», con conseguente reticenza a riconoscere gli stessi obiettivi agli analoghi percorsi di acculturazione femminile. Come risulta più che evidente dagli argomenti usati da Giuseppe Zanardelli nella *Relazione* presentata alla Camera

¹⁵ Sulle discussioni che accompagnarono il r.d. 17 febbraio 1873, n. 1358, che permetteva di assumere personale femminile anche in uffici di prima categoria, benché solo in veste «ausiliaria», cfr. Maria Linda Odorisio, *Le impiegate del Ministero delle Poste*, in Angela Groppi (a cura di), *Il lavoro delle donne*, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 410-414.

¹⁶ Le due citazioni del testo sono da *La donna e la scienza, o la soluzione del problema sociale*, Napoli, Società tipografico editrice, 1869 (I ed. 1861). Sulle idee e sull'intensa quanto sfortunata attività parlamentare di Morelli si veda - oltre alle rapide indicazioni di Franca Pieroni Bortolotti, *Alle origini del movimento femminile in Italia 1848-1892*, Torino, Einaudi, 1963 - Anna Maria Isastia, *L'attività parlamentare di Salvatore Morelli*, in Ginevra Conti Odorisio (a cura di), *Salvatore Morelli, 1824-1880. Emancipazione e politica nell'Ottocento europeo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992, pp. 93-120.

¹⁷ Cfr. Mariapia Bigaran, *Progetti e dibattiti parlamentari cit.*, pp. 55-63.

dei deputati sul finire del 1880 per negare l'ammissione delle donne al voto politico, dove l'apprezzamento per i «grandi progressi» fatti dalle donne negli ultimi anni in fatto di educazione e di cultura, di contributo fattivo al benessere della famiglia e alla dignità della nazione, si accompagna senza soluzione di continuità alla netta affermazione che né il possesso di «tutti i requisiti per l'esercizio del voto», né la capacità di adempiervi con la stessa «intelligenza, coscienza e indipendenza» degli uomini potevano far dimenticare che «l'esistenza sociale» delle donne era legata ad altri «doveri», ad altri «uffici» - quelli appunto «dell'assidua cura della famiglia» e del sostegno all'altrui «esercizio delle pubbliche virtù» -, e che i «costumi italici» erano, su questo punto, assolutamente univoci.¹⁸

Anna Maria Mozzoni si sarebbe subito scagliata con lucida passione contro il coacervo di «*a priori*», «dogmi» e «tradizioni» sanciti dall'adagio millenario del *domi mansit, lanam fecit* in cui anche un personaggio come Zanardelli, non certo inscrivibile nella coorte dei conservatori, aveva scelto di rifugiarsi come in porto sicuro, contrapponendo ai suoi «pregiudizi» nel senso letterale del termine i principi della codificazione italiana e le procedure «del metodo razionale».¹⁹ Ma è indubbio che, come si sarebbe potuto leggere in quello stesso anno nella riedizione *Della condizione giuridica delle donne* di Carlo Francesco Gabba, nel decidere dell'ammissione delle donne a «funzioni od uffici pubblici, dai quali esse furono escluse finora», il nodo del contendere non riguardava tanto «l'astratta loro capacità giuridica», quanto invece «la loro concreta missione sociale».²⁰ Come a dire che la sfera in cui ci si muoveva non appena l'obiettivo si spostava sul soggetto donna non era quella del «principio di uguaglianza» e del diritto positivo, cardini della filiera maschile, ma quella delle tradizioni e delle «presunzioni», «prodotto – come avrebbe scritto vent'anni dopo un avvocato molto interessato alla “questione della donna” – di cognizioni riflesse accumulate e diffuse nella società», tanto da divenire «patrimonio intellettuale dei popoli», «base e catena dei progressi morali e civili dei dotti e delle generazioni».²¹ Se poi quelle «presunzioni» venivano supportate da una configurazione legislativa e giurisprudenziale analogamente orientata, anche se aspecifica, volta a rafforzare e ad esaltare l'avvertita estraneità delle donne a una idea di «cittadinanza moderna», tutto diventava più semplice e più chiaro.

2. La lenta deriva del «principio di eguaglianza»

Quanto infirmata da robuste eredità del passato e da corpose subalternità presenti fosse l'autonomia dei diritti civili e della loro operatività sociale, e quanto rilevante – in assenza di una società civile propriamente detta - la lettura pubblico-politica di questa e di quelli, lo avrebbe dimostrato a piene mani, di lì a pochi mesi, il “caso Poët”, ovvero sia l'accesa quanto travagliata vicenda innescata nel 1883 dalla domanda di iscrizione all'ordine degli avvocati di una giovane valdese – Lidia Poët, appunto - che, da poco laureata in giurisprudenza all'Università di Torino, possedeva tutti i requisiti per vedere

¹⁸ Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, *Documenti*, 1880, doc. 38/A, *Relazione della Commissione sul ddl presentato dal Ministro dell'Interno Depretis nella tornata del 31 maggio 1880*, pp. 33-35. Sulle posizioni espresse in quegli anni da Zanardelli in tema di riforma dei criteri del suffragio cfr. Carlo Vallauri, *Zanardelli e la riforma elettorale del 1882*, in Roberto Chiarini (a cura di), *Giuseppe Zanardelli*, Milano, Angeli, 1985, pp. 34-149.

¹⁹ Anna Maria Mozzoni, *Lettera all'on. Zanardelli* (1881), in Ead., *La liberazione della donna*, a cura di Franca Pieroni Bortolotti, Firenze, Gabriele Mazzotta Editore, 1975, pp. 145-150. Ma si vedano anche, alle pp. 137-144, i due appassionati interventi da lei pronunciati sullo stesso tema al Comizio dei Comizi della Lega della Democrazia del febbraio 1881.

²⁰ C. F. Gabba, *Della condizione giuridica cit.*, pp. 8-9.

²¹ Ignazio Brunelli, *Delle presunzioni nel diritto e nella procedura penale*, Ferrara, Tipografia sociale editrice, 1899, p. 26.

accettata la propria domanda: cittadinanza, età, certificato di buona condotta, titolo di studio, i soli elencati esplicitamente dalla legge professionale del 1874.²²

La questione, emblematica di una più generale difficoltà delle donne italiane a utilizzare in attività professionali quelle lauree e quei diplomi che pure lo Stato permetteva loro di perseguire e ottenere liberamente e alle stesse condizioni degli uomini,²³ fece esplodere, com'è noto, discussioni e prese di posizione per certi versi analoghe a quelle provocate dalle proposte di ammissione delle donne a un voto sempre più concepito come espressione della «capacità» personale e individuale dei singoli cittadini. Ma, a differenza di quelle, la vicenda Poët riuscì a tenere banco per mesi nell'opinione pubblica, dilagando nella stampa periodica specializzata e non, ispirando conferenze e opuscoli a tema, suggerendo interrogazioni e interventi a cascata nei due rami del parlamento.²⁴

Il punto di diritto era apparentemente semplice – si poteva negare l'iscrizione all'ordine, e dunque il diritto ad esercitare la professione di avvocato, a una donna che avesse i requisiti richiesti e si sentisse in animo di perseguire quella strada, visto che la legge non lo proibiva? –; ma a complicare la faccenda stava l'ambivalenza di una attività che, per quanto esplicitamente definita «professione» dalla legge del 1874, continuava ad essere pensata e vissuta come «una specie d'ufficio pubblico e civile» strettamente connesso al diritto/privilegio di *jus dicere*, e perché tale di esclusiva competenza maschile.²⁵ E allora: si poteva davvero, in presenza di convincimenti così profondamente radicati nella dottrina e nella tradizione, attribuire valenza universale al genere maschile del dettato legislativo su un tema di così rilevante potere simbolico come il governo e l'interpretazione della Legge, aprendo le porte a soggetti «di non integra responsabilità giuridica e morale», di provata «deficienza [...] di adeguate forze intellettuali», e di tutte quelle doti di «fermezza, costanza, serietà» che la professione richiedeva?²⁶ Se il Consiglio dell'ordine, diviso sul merito della questione non meno che sull'interpretazione della legge, finì per spaccarsi, tutti i vari gradi a cui dette la stura l'appello della Procura si trovarono concordi nel ritenere impossibile una ammissione *ex silentio*, magari argomentando – come fece la Cassazione – che l'avvocatura,

²² Sul dibattito che accompagnò la formulazione e l'approvazione di quel provvedimento si sofferma ampiamente Francesca Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 43-73.

²³ Il primo a rilevarlo e a farne oggetto di riflessione storica fu Marino Raicich, *Liceo, università, professioni: un cammino difficile*, in Simonetta Soldani (a cura di), *L'educazione delle donne. Scuole e modelli femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Milano, Angeli, 1989, pp. 147-182. Da allora, molte e importanti sono state le riflessioni sul tema: si vedano per tutte quelle di Michela De Giorgio, *Donne e professioni*, in *Storia d'Italia, Annali*, 10, *I professionisti*, a cura di Maria Malatesta, Torino Einaudi, 1996, p. 437-487, e il volume *L'altra metà dell'impiego. La storia delle donne nell'amministrazione*, a cura di Chiara Giorgi, Guido Melis e Angelo Varni, Bononia University Press, 2005.

²⁴ Sulla vicenda sono ancora fondamentali le ricostruzioni analitiche che ne fecero alcuni contemporanei, da Ferdinando Santoni De Sio a Edoardo Ollandini, ai quali si debbono due studi omonimi su *La donna e l'avvocatura*, Roma, tip. della Nuova Roma, 1884 a Genova, La Celere, 1913. Del difficile accesso delle donne all'avvocatura si è occupata a più riprese Francesca Tacchi; si vedano in particolare *Donne e avvocatura. Dall'età liberale a oggi*, «Rassegna forense», 2002, n. 3, pp. 461-499 e *Dall'esclusione all'inclusione. Il lungo cammino delle laureate in Giurisprudenza*, «Società e Storia», 2004, n. 103, pp. 97-105.

²⁵ Sentenza della Corte d'appello di Torino, cit. in E. Ollandini, *op. cit.*, p. 241. La sentenza fu poi confermata dalla Cassazione della stessa città in data 18 aprile 1884.

²⁶ Le citazioni sono dal ricorso della procura di Torino, e sono tratte da F. Tacchi, *Dall'esclusione all'inclusione* cit., p. 103.

«mentre giova ai privati interessi», non solo «ha la più stretta e considerevole attinenza coll'ordine giuridico pubblico», ma riveste «carattere non dubbio di funzione sociale».²⁷

Non è questa la sede per ripercorrere la trama di una controversia che vide emergere un significativo divario tra il favore con cui gran parte dell'opinione pubblica e del parlamento guardò alla “pretesa” della Poët, e il secco, ripetuto rifiuto della magistratura a mettere in discussione uno dei baluardi anche simbolicamente più significativi della preminenza maschile.²⁸ Ma proprio per questo vale la pena di dare il giusto peso al tipo di argomentazioni su cui gli oppositori e le sentenze fecero leva, spostando il discorso sulla fragilità e “reversibilità” della cittadinanza e dei diritti civili delle donne, sia in quanto tali sia e soprattutto in quanto soggette all'autorizzazione maritale, e insistendo sulla incompatibilità dell'individuo dimidiato che essa disegnava con l'autorevolezza pubblica indispensabile al concreto esercizio dell'avvocatura, a conferma del peso che l'immagine complessivamente debole della donna finiva per avere ben al di là dello specifico dettato legislativo.²⁹

L'estensore della voce *Capacità civile* per *Il Digesto italiano* aveva un bel dire, alla fine degli anni Ottanta, che le restrizioni previste dal Codice civile non impedivano affatto di aprire alle donne il vasto campo delle professioni, e tanto meno di ammetterle al voto amministrativo e politico, anche se sposate,³⁰ dal momento che esse venivano riconosciute come titolari a pieno titolo dei diritti personali, al di là di alcune «incapacità relative» a «certi atti determinati e non ad altri», fissate esplicitamente in nome dell'unità della famiglia rappresentata dal marito.³¹ Ma quanto poco valesse nei fatti la logica dei principi lo stava dimostrando proprio allora la conclusione del lunghissimo iter di riforma della legge elettorale amministrativa che, partita dal progetto di ammissione paritaria del 1882, si concluse nel 1888 con la rinnovata esclusione delle donne (che il relatore Finali confessava essere stato di gran lunga l'argomento più dibattuto in commissione), argomentata una volta di più non solo con motivi di «convenienza» e di «opportunità» politica - come suggeriva Francesco Crispi alludendo al temuto «filoclericalismo» del voto femminile -, ma con riferimenti espliciti alla incompatibilità tra la funzione di «provvidenza e previdenza» dell'ordine domestico e della pace familiare propria delle donne e il mondo delle battaglie politiche in cui il diritto di voto avrebbe inevitabilmente finito per immettere quella che doveva restare, per il bene di tutti, assisa nel suo trono di «regina dei cuori». Anche se poi tutte quelle formule di ammirazione non impedivano alla legge di accomunare una volta di più le donne a soggetti considerati inaffidabili: interdetti e inabilitati, oziosi, vagabondi e mendicanti, ammoniti, sorvegliati e condannati per i più vari reati...; una compagnia che non era certo fatta per dare forza e affidabilità alla figura di quelle incongrue titolari di diritti di cittadinanza che erano appunto le donne.³²

²⁷ Cit. da E. Ollandini, *op. cit.*, che alle pp. 244–253 riporta per intero la sentenza della Cassazione, emessa in data 18 aprile 1884 (la cit. è dalle pp. 246-247).

²⁸ Martone suggerisce che a motivare la netta opposizione al provvedimento della magistratura fosse, allora come in seguito, la contiguità istituita dalla legge sull'ordinamento giudiziario del 1865 tra la professione di avvocato e la funzione di magistrato attraverso il dispositivo della nomina diretta in quel ruolo di quanti avessero esercitato l'avvocatura per un certo numero di anni: cfr. *L'incapacità della donna* cit., pp. 533-534.

²⁹ Sugli effetti negativi che il «silenzio del diritto» ha sui soggetti deboli cfr. Luigi Ferrajoli, *La differenza sessuale e le garanzie dell'uguaglianza*, «Democrazia e diritto», 1993, n. 2, pp. 49-74.

³⁰ Girolamo Scalamandrè, *Capacità civile*, in *Il Digesto Italiano*, vol. VI, Torino, Utet, 1888, p. 689.

³¹ Carlo Spalazzi, *Autorizzazione della donna maritata*, *ivi*, vol. IV, Torino, Utet, 1893-1899, pp. 468-469; ma si veda anche la puntuale ricostruzione, alle pp. 462-468, dei vivaci contrasti che avevano segnato l'introduzione del principio di autorizzazione maritale nel Codice civile. Del resto anche Scalamandrè concludeva la sua analisi sostenendo che «la potestà maritale, secondo le nostre leggi, si esercita piuttosto sul patrimonio della moglie, che sulla persona» (*ivi*, p. 692).

Non tutti gli orizzonti risultavano altrettanto chiusi, in realtà. In quello stesso 1888, ad esempio, la legge sulle Casse di Risparmio ordinarie ammetteva le donne alla titolarità dei libretti al portatore, per estensione delle disposizioni previste nel 1875 per le Casse postali; e il nuovo Codice di commercio entrato in vigore nel 1883 aveva aperto qualche significativo spiraglio di autonomia alle «mercantesse», chiarendo come esse avessero bisogno del consenso (revocabile) del marito all'attività di cui erano titolari solo una volta per tutte, e riconoscendo loro la libertà di «stare in giudizio e contrarre obbligazioni» in tutto quello che poteva riguardarle, compresa la scelta di impegnare, ipotecare e vendere i propri beni, purché non ne venisse intaccato il patrimonio dotale.³² A ciò si aggiunga il potenziamento non solo sociale, ma giuridico, di alcune professioni “minori”, che finì per riversare sulle donne che le esercitavano nuovi diritti e nuove funzioni, in virtù dell'investitura dello Stato e della ammissione di capacità a rappresentarlo che esse implicavano, con innegabili quanto significative ripercussioni sul piano pratico e simbolico: pensiamo soltanto al ruolo delle maestre elementari, dispensatrici di licenze e diplomi che a partire dal 1882 avevano il potere di trasformare i piccoli allievi in potenziali elettori, o a quello delle ostetriche condotte, che una legge del 1892 trasformò in ufficiali sanitari.³⁴

Ancora più rilevanti sembrarono poter essere le implicazioni e le ricadute della legge del 1890 sulla riorganizzazione delle Opere pie in Istituti pubblici di assistenza e beneficenza, che ammetteva le donne nei consigli di amministrazione delle Congregazioni di Carità, ricche di capitali e snodo cruciale dell'esercizio del potere sul piano locale, e quella del 1893 istitutiva dei collegi probivirali, che investiva le donne imprenditrici e le donne operaie, alle stesse condizioni degli uomini, dell'elettorato attivo e passivo di quegli organismi, chiamati a dirimere le controversie economiche del lavoro che non eccedessero determinate soglie, ma passibili di trasformarsi anche in sedi arbitrali senza limitazioni di sorta. Ripetere, come continuavano a fare anche illustri giuristi, che le donne non erano ammissibili a uffici in cui «il rapporto di impiego si identifica con una pubblica funzione», perché «il poter volere in nome dello Stato» non le riguardava,³⁵ significava di fatto non tenere in alcun conto una realtà che era ormai considerevolmente lontana da quella che affermazioni del genere lasciavano supporre, anche se non stupisce che da questo intrico di preclusioni e di esclusioni, di smottamenti e potenziamenti di vecchi e nuovi diritti nascessero sconcerti, tensioni e contrasti destinati a sfociare in un contenzioso senza fine.

Le oscillazioni e le contraddizioni riscontrabili sempre più spesso nei pareri di ministri e funzionari, nelle sentenze della Corte dei Conti o del Consiglio di Stato a proposito dell'ammissibilità o meno delle donne a tutta una serie di concorsi per impieghi qualificati dello Stato - che, essendo di nomina regia, erano soggetti alle prescrizioni dello Statuto albertino - costituirono nei primi anni del secolo il segnale più evidente che si stava ormai vivendo una profonda crisi di principi e di modelli, mentre la struttura del discorso chiamata a

³² Sulla L. 30-12-1888, n. 5865, poi confluita nel TU 10 febbraio 1889, e sull'atteggiamento di Crispi, cfr. M. Bigaran, *Progetti e dibattiti parlamentari sul suffragio femminile* cit., pp. 50-51 e pp. 62-63.

³³ [V. Benetti Brunelli], *L'oppressione legale* cit., pp. 15-16 e Tommaso Bruno, *Codice di commercio*, in *Il Digesto Italiano*, vol. VII, Torino, Utet, 1897-1902, pp. 458-472. Ma su tutto l'argomento cfr. Maura Palazzi, *Economic Autonomy and Male Authority: Female Merchants in Modern Italy*, «Journal of Modern Italian Studies», n. 1, marzo 2002, pp. 17-36.

³⁴ Come ricorda Claudia Pancino, *Il bambino e l'acqua sporca: storia dell'assistenza al parto dalle mammane alle ostetriche*, Milano, Angeli, 1984, pp. 168-178, ma si veda anche Alessandra Gissi, *Le segrete manovre delle donne*, Roma, Biblink, 2007, pp. 24-26. Quanto alle insegnanti elementari, si veda il mio *Maestre d'Italia*, in A. Groppi (a cura di), *Il lavoro delle donne* cit., pp. 368-397.

³⁵ Giacomo Molle, *Commento a due sentenze della Corte d'appello di Roma*, «Il Foro italiano», 1914, p. 1138 e p. 1143.

sostenerli si incrinava e appannava di continuo: un fatto, questo, di cui a mio parere la storiografia ha tenuto troppo poco conto, sottovalutando drasticamente - almeno fino a tempi molto recenti - le novità intervenute in quegli anni nella concezione stessa dello Stato, ipostatizzato come persona giuridica e fonte del diritto, e dei problemi che quelle novità comportavano in rapporto a un «soggetto donna» pensato come naturalmente estraneo alla «sfera pubblica» di cui lo Stato era indicato come il *dominus* e il regolatore supremo.³⁶

3. Il gioco perverso dei riconoscimenti e delle esclusioni

Accadde così che al moltiplicarsi di presenze e di iniziative che si incarnavano in nomi e corpi di donne – attraverso giornali e riviste, associazioni permanenti e campagne di opinione, conferenze e rivendicazioni, attività filantropiche e caritative, e soprattutto attraverso faticose scalate ai pochi «posti di concetto» loro aperti nell’impiego pubblico e privato – non corrispose affatto una spinta a dotare il paese di norme e leggi che ne favorissero una “inclusione governata”, governare positivamente il movimento in atto. Il tendenziale «riformismo senza riforme» dell’età giolittiana avrebbe anzi conosciuto proprio in rapporto alle donne una esplicitazione particolarmente evidente,³⁷ nonostante che i suoi inizi avessero conosciuto una inedita vivacità di proposte, discussioni, iniziative, che le prime, immediate battute d’arresto sembrarono addirittura moltiplicare e infiammare.

Nell’aprile del 1902 la Camera accettò che venisse presa in considerazione la proposta di Ettore Socci di aprire le porte dell’avvocatura alle donne, come era appena accaduto in Francia; e anche se per allora tutto finì con la nomina di una commissione, due anni dopo la Camera avrebbe finito per approvarla, dopo un dibattito ricco di chiaroscuri, ma anche di significative aperture: e per qualche tempo almeno, nessuno pensò che quella legge non potesse essere ripresa e andare rapidamente in porto, senza ulteriori, particolari difficoltà. E sempre nella primavera del 1902 era arrivata alle battute finali la tanto discussa legge *Sul divieto di lavoro notturno per le donne e la tutela delle lavoratrici madri* che, sostenuta dal generale apprezzamento del mondo del lavoro e da un variegato arco di forze politiche, sarebbe stata infine approvata nel giugno, emarginando le poche voci pronte a denunciarne, con Anna Maria Mozzoni, le intrinseche ambiguità e le inutili grettezze, che finivano per assimilare le operaie a soggetti non adulti e non pienamente responsabili di sé, e dunque per enfatizzarne la tendenziale estraneità al moderno «sistema di fabbrica» e a insinuare il dubbio su una tendenziale «inferiorità organica» delle donne, tanto biologica quanto mentale e culturale.³⁸ Anche la gran battaglia in tema di divorzio, prima sulla proposta Berenini poi sul disegno di legge Zanardelli - Cocco Ortu, ebbe in quell’anno il suo epilogo, segnato a fuoco dalla sconfitta delle forze riformatrici e dalle evidenti pavidità del fronte laico, lasciando strascichi di diffidenze e di irrisolte tensioni nell’ancora esile femminismo italiano: ma l’aspra campagna sviluppatasi negli ultimi mesi aveva anche contribuito a sviluppare qualcosa di molto simile a una mobilitazione dell’opinione pubblica e a far emergere i primi

³⁶ Sui profondi mutamenti a cui i paradigmi teorici del diritto andarono incontro sul finire del secolo XIX cfr. almeno Maurizio Fioravanti, *Costituzione, amministrazione e trasformazione dello Stato*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica*, a cura di Aldo Schiavone, 1990, Laterza, Bari, pp. 3-88 (le citazioni sono dalle pp. 33 e 36).

³⁷ L’espressione è tratta da *Storia d’Italia*, vol. 4, *Dall’Unità a oggi*, t. III, *La storia politica*, di Ernesto Ragionieri, che appunto così titola il capitolo relativo all’età giolittiana (pp. 1866-1898).

³⁸ Per un quadro delle discussioni che accompagnarono la messa a fuoco del provvedimento e il varo del disegno di legge governativo cfr. Carla Ficola, *Legislazione sociale e tutela della maternità nell’età giolittiana*, in Maria Luisa Betri, Ada Gigli Marchetti, (a cura di), *Salute e classi lavoratrici in Italia dell’Unità al fascismo*, Angeli Milano, 1982, pp. 699-712 e Annamaria Galoppini, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall’Unità ad oggi*, Pisa, Tacchi editore, 1992, cap. II.

nuclei di una autonoma società civile, rompendo antiche separatezze e lasciando intravedere la possibilità di innovazioni legislative e di costume tutt'altro che irrilevanti.³⁹

Fu comunque nel breve arco di anni compreso fra le intense speranze del 1902 e la svolta moderata del 1907 che sia l'aurorale movimento femminile italiano con la sua voglia di visibilità e di «praticità»,⁴⁰ sia le fasce di opinione pubblica più sensibili al vento della modernizzazione che spirava in tutto il continente riuscirono a far sentire la loro voce in favore di un miglioramento dei paradigmi giuridici che regolavano la «condizione sociale» della donna italiana, suscitando l'interesse e l'attenzione di un mondo politico che dopo la crisi di fine secolo avvertiva il bisogno di guardare decisamente avanti, in cerca di un nuovo baricentro. Sulla stampa e nel parlamento, nei congressi di movimenti e partiti o negli incontri delle innumerevoli associazioni sorte per mettere le gambe a sempre nuove «attività sociali» ma anche per agitare la gran questione dei diritti politici,⁴¹ i temi della ricerca della paternità e dell'autorizzazione maritale si intrecciarono a quelli della tratta delle bianche e dello sfruttamento del lavoro minorile, i drammi delle lavoratrici a domicilio con gli interrogativi sul futuro delle schiere di «signorine» che si affollavano nelle scuole tecniche e nelle complementari, la richiesta di aprire nuove spazi occupazionali per le figlie dei ceti medi alla rivendicazione di salari meno iniqui a parità di lavori e di funzioni, sollecitando revisioni e innovazioni normative improntate a quel «principio di realtà» - tante volte e tanto caldamente evocato dalle prime «egualitarie» - che avrebbe costretto a tener conto dei potenti processi di inclusione nazionalizzante messi in moto dall'impennata modernizzatrice degli ultimi anni.

Il fatto è però che - sollecitate dalle notizie che arrivavano da mezza Europa ma anche dalle esperienze non proprio esaltanti maturate in fatto di ordini del giorno, proposte e disegni di legge presentati e discussi in parlamento - molte delle giovani e meno giovani adepte di quel primo femminismo si lasciarono conquistare dall'idea che, se si voleva davvero cambiare la condizione di inferiorità giuridica delle donne, era fondamentale poter contribuire a fare le leggi, direttamente o tramite deputati eletti anche dalle donne.⁴² Sull'onda della ripetuta presentazione di un progetto di legge per il suffragio universale da parte del repubblicano Roberto Mirabelli che «non escludeva» le donne (giugno 1904 e dicembre 1905), e probabilmente dietro suggerimento dei politici che lo appoggiavano, in breve volgere di mesi l'Italia vide nascere una serie di Comitati locali pro voto, spesso anche solo per promuovere l'iscrizione alle liste dell'elettorato politico di quelle donne che fossero in possesso delle condizioni per farlo che erano esplicitamente richieste dalla legge. Ad animare quei comitati, così come ad aderire all'invito a iscriversi alle liste, fu - più ancora che l'élite aristocratica e intellettuale - una piccola folla di diplomate, maestre, impiegate dei telegrafi,

³⁹ Oltre alle pp. 192- 198 di P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia* cit., cfr. ora Mark Seymour, *Debating Divorce in Italy: Marriage and the Making of Modern Italians, 1860-1974*. New York, Palgrave, 2006, cap. II.

⁴⁰ Sul cosiddetto «femminismo pratico» di primo Novecento e sull'idea di «maternità sociale» che lo pervadeva ha più volte richiamato l'attenzione Annarita Buttafuoco, di cui si veda in ultimo *Questioni di cittadinanza. Donne e diritti sociali nell'Italia liberale*, Siena, Protagon, 1997; ma cfr. anche, sia pure con una attenzione rivolta più alle singole individualità che al movimento in quanto tale, Claudia Gori, *Crisalidi. Emancipazioniste liberali in età giolittiana*, Milano, Angeli, 1912.

⁴¹ Per un profilo di massima si rinvia a Fiorenza Taricone, *L'associazionismo femminile in Italia dall'Unità al fascismo*, Unicopli, Milano, 1996.

⁴² Sull'importanza e sulla fisionomia di quella prima stagione suffragista cfr Annarita Buttafuoco, *Cronache femminili. Temi e momenti della stampa emancipazionista in Italia dall'Unità al fascismo*, Arezzo, s.i.t., 1988, pp. 177-249. Ancora pochi gli studi sui rapporti allora intessuti col movimento internazionale, su cui ha richiamato l'attenzione Marina Tesoro, *La partecipazione italiana all'International Women Suffrage Alliance*, in G. Conti Odorisio (a cura di), *Salvatore Morelli* cit., pp. 385-415.

professoresse, commercianti, attiviste di associazioni filantropiche e caritative, impegnate prima a informare sulle ragioni e le modalità di adesione alla campagna in atto, poi a dare visibilità alle azioni e alle sentenze volte a cancellare gli effetti delle iscrizioni e dell'accettazione delle medesime da parte di numerose commissioni provinciali,⁴³ e infine a raccogliere le oltre diecimila firme allegate alla *Petizione delle donne italiane per il voto politico e amministrativo* «a partire dalle stesse condizioni che ne regolano l'esercizio per gli uomini» stilata dall'infaticabile Anna Maria Mozzoni e lanciata dal Comitato nazionale per il voto alla donna istituito a Roma poche settimane prima.⁴⁴

Che quella campagna potesse avere successo era, vista la cultura e la realtà giuridica italiana, abbastanza improbabile, almeno fino a quando «l'architrave di tutto il sistema delle diseguaglianze fra i sessi», vale a dire l'autorizzazione maritale, non veniva rimossa.⁴⁵ Le motivazioni più improprie erano senza dubbio quelle fondate sulla condizione di madri reali e potenziali, biologiche e sociali, dotata sì di un altissimo valore simbolico, ma associata di fatto a una disastrosa *diminutio* di diritti individuali di libertà, che del resto, in questa fase, restarono sullo sfondo;⁴⁶ molto più funzionale alle convinzioni dell'epoca sembrava potesse essere il richiamo all'accresciuto ruolo economico e culturale delle donne – «produttrici di ricchezza», come diceva anche la *Petizione* -, alle attività di «valore sociale» che «operaie, maestre e impiegate» svolgevano giorno dopo giorno così come alle preziose infiltrazioni di donne nel corpo e negli uffici dello Stato avvenute nel corso degli ultimi anni,⁴⁷ che segnalavano tensioni e contraddizioni del sistema.

Quale motivazione logica si poteva addurre per continuare a negare il voto alla «maestra dei futuri elettori», alla donna a cui si erano dischiuse le vie dell'insegnamento secondario pubblico anche in classi miste, e perfino quelle della docenza universitaria, in ogni facoltà e ad ogni livello? Come dichiarare inadatta a servirsi della scheda elettorale colei che in ambito economico -si trattasse di collegi di probiviri o di consigli d'amministrazione degli istituti di assistenza e beneficenza - poteva essere elettrice ed eletta, senza limiti di reddito o di titolo di studio? Come escludere dal voto quelle stesse donne che erano state ritenute degne di far parte della Pubblica amministrazione, anche a livello di funzionariato? Più in generale, come escludere dal voto, «prerogativa inerente alla qualità di cittadino» la metà degli abitanti del paese che partecipavano di tale condizione? Come non riconoscere il vulnus che, dalla loro esclusione di principio, veniva all'idea fondante dello Stato moderno, quello di una «sovranità» attiva e partecipata dei suoi «consociati»?⁴⁸

⁴³ Per un resoconto essenziale di quella campagna e dei ricorsi che essa provocò, costringendo ad argomentare il divieto, cfr. Raffaele Romanelli, *Circa l'ammissibilità delle donne al suffragio politico nell'Italia liberale. Le sentenze pronunciate dalla magistratura nel 1905-1907*, in Paolo Pezzino e Gabriele Ranzato (a cura di), *Laboratorio di storia. Studi in onore di Claudio Pavone*, Milano, Angeli, 1994, pp. 127-144.

⁴⁴ *Petizione delle donne italiane per il voto politico e amministrativo*, Roma, Tip. popolare, 1906, p. 6.

⁴⁵ L. Martone, *L'incapacità della donna* cit., p. 518.

⁴⁶ Ma si veda ad esempio «L'Alleanza» di Cremona, diretto da Carmela Baricelli e molto impegnato sul fronte del voto, che apriva le pubblicazioni rivendicando quel diritto «perché siamo madri, perché vogliamo esserlo nel senso più alto e completo della parola» (n. 1, 7 aprile 1906). Più disponibile ad esplorare le potenzialità positive insite nel ricorso alla categoria del materno anche in quegli anni è Annarita Buttafuoco, *Motherhood as a Political Strategy: the Role of the Italian Women's Movement in the Creation of the Cassa Nazionale di Maternità*, in Gisela Bock, Pat Thane (eds), *Maternity and Gender Politics. Women and the Rise of the European Welfare States 1880s-1950s*, London and New York, Routledge, 1991, pp. 178-195.

⁴⁷ Maria Montessori, *Ragione pratica*, «L'Alleanza», n. 4, 28 aprile 1906, p. 1.

⁴⁸ Emblematici dell'incrociarsi di culture e principi diversi nell'approccio al tema del voto alle donne gli scritti di quegli anni di Teresa Labriola, a partire dallo *Studio sul problema del voto alla*

Eppure, ancora una volta, fu proprio questo ciò che accadde, al di là della smagliatura costituita dalla clamorosa dichiarazione di ammissibilità pronunciata da Lodovico Mortara, compilatore del codice di procedura civile e in quel momento procuratore generale ad Ancona.⁴⁹ La magistratura non ebbe scrupolo alcuno a chiamare in causa il diritto consuetudinario e il principio della «naturale estraneità» alla sfera pubblica delle donne per ribadire che esse non potevano, in ragione del loro sesso (anzi, «ob infirmitatem sexus», come scriveva nella sua sentenza la Corte d'appello di Firenze), «concorrere ai più importanti atti ed uffici che abbiano carattere pubblico» insistendo sull'evidente convinzione del legislatore che in quell'ambito non ci fosse nemmeno bisogno di una esclusione esplicita, tanto essa era ovvia. Ma ci fu anche chi, come Vittorio Emanuele Orlando, nell'esprimere la propria netta critica alla sentenza anconetana, insisteva sulla distinzione da essa negata tra diritti civili e diritti politici, identificando i primi con prerogative riguardanti la persona umana e dunque riconducibili a un paradigma egualitario, e i secondi invece con una funzione a cui lo Stato poteva ammettere o meno tenendo conto delle proprie esigenze, e non della «evoluzione della vita civile»: ⁵⁰ una concezione, questa, che implicava la necessità di esplicitare ogni eccezione alla regola dell'estraneità femminile a tutto ciò che riguardava lo Stato, venendo incontro a quanti, come il compilatore della voce *Diritto elettorale* per il *Digesto Italiano*, lamentavano che l'esclusione delle donne dalla sfera pubblica - radicata non su specifiche disposizioni di legge, ma «su un principio di fondo del nostro diritto pubblico» - non trovasse poi alcun appiglio sicuro nelle norme di legge, perché «il legislatore, nell'ammettere ai pubblici uffici, usa espressioni larghe e generalissime, per cui sembrerebbe doversi l'ammissione estendersi anche alle donne».⁵¹

4. Le contorsioni del diritto

Grande, ormai, era in effetti la confusione sotto il cielo d'Italia, dove all'attivismo in tema di revisione dei diritti delle donne e del diritto di famiglia che si stava registrando in altri paesi europei si tendeva a rispondere solo con un caotico intreccio di negazioni di principio, silenzi legislativi e ambivalenze interpretative. «Masculinum non semper concipit foemininum» - il maschile non sempre comprende in sé il femminile -, rifletteva una volta di più nel 1907, non senza imbarazzo, uno studioso di diritto amministrativo intento a riflettere sulle numerose aporie maturate nel corso del tempo in merito sia ai criteri di ammissibilità o meno delle donne agli impieghi pubblici, sia ai ruoli, alle carriere e ai diritti che esse erano venute ricoprendo in questo ambito, con marcate diversità tra un'amministrazione e l'altra.⁵²

Partecipe del vivace dibattito che fece da contrappunto alla presentazione e alla discussione di progetti e disegni di legge volti a disciplinare il campo sempre più rilevante e complesso dell'impiego pubblico, l'autore del volume era nettamente schierato a favore di una equiparazione di massima del rapporto di pubblico impiego al contratto di diritto privato, e dunque di una impostazione del problema più favorevole alle donne. A ciò si aggiunga che,

donna, Roma, Loescher, 1904, su cui cfr. Fiorenza Taricone, *Teresa Labriola. Biografia politica di un'intellettuale tra Ottocento e Novecento*, Milano, Angeli, 1994, pp. 115-124.

⁴⁹ Sul "caso" di Ancona si vedano gli interventi di Marco Severini e Luigi Lacchè in Nicola Sbrano (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, il Mulino 2004, pp. 65-151.

⁵⁰ R. Romanelli, *Circa l'ammissibilità delle donne* cit., pp. 139-144.

⁵¹ Giovanni Battista Ugo, *Diritto elettorale*, in *Il Digesto Italiano*, vol. IX, p. II, Torino, Utet, 1898-1901, p. 990.

⁵² Giovanni Pacinotti, *L'Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni secondo il diritto positivo italiano*, Torino, Utet 1907, p. 133. Sull'intera questione cfr. Guido Melis, *Burocrazia e socialismo nell'Italia liberale. Alle origini dell'organizzazione sindacale del pubblico impiego*, Bologna, il Mulino, 1980, capp. I-II.

nel silenzio della dottrina civilistica e di quella giuspubblicistica, «pur tanto fervida e attiva»,⁵³ sembrava evidente all'autore che l'unico appiglio positivo fosse costituito dall'art. 24 dello Statuto: quello in cui – come già si è osservato – si dichiaravano «ammissibili alle cariche civili e militari» «tutti i regnicoli» purché avessero i requisiti richiesti, fatte «salve le eccezioni determinate dalle leggi». Il sesso non era tra i requisiti richiesti, e – come già avevano sostenuto il ministro di Grazia e Giustizia Scipione Ronchetti nel 1904 per affermare che non esistevano «ragioni giuridiche per opporsi all'esercizio dell'avvocatura da parte delle donne», e Lodovico Mortara nel 1906 per negare che si potesse vietare l'accesso delle donne al voto politico in base alla legislazione vigente –⁵⁴ era impensabile che le eccezioni a cui quell'articolo faceva riferimento potessero riguardare metà degli abitanti del Regno e tutti gli impieghi.

Ma anche chi, come lui, affrontava la materia in un'ottica decisamente inclusiva, era ben lontano dall'ipotizzare che si potessero seguire procedure fondate sulla pura e semplice estensione alle donne dei diritti riconosciuti agli uomini ogniqualvolta esse non venissero esplicitamente escluse: «prendere alla lettera l'art. 24 dello Statuto» senza tener conto del «diritto consuetudinario che [...] come sempre completa, corregge e modifica il diritto scritto» gli pareva palesemente assurdo, oltre che impossibile. Dunque, era giocoforza provarsi a esplicitare quando e in base a quali criteri si poteva pensare che il genere maschile usato dalle disposizioni di legge comprendesse in sé anche il femminile, impegnandosi in una navigazione a vista resa più ardua dalle tensioni che avevano nel frattempo investito i tradizionali paradigmi di genere.

Il ragionamento svolto, in effetti, era abbastanza singolare, e nelle contorsioni di cui era intessuto testimoniava che ad essere entrati in crisi non erano soltanto i principi della scienza giuridica, ma anche i discorsi su cui essa si fondava, i criteri usati nell'interpretarla, il valore dato all'esperienza giurisprudenziale e al peso della realtà circostante nell'impatto con quel crescente bisogno di sistematicità che era il segno più evidente dei tempi nuovi. Nello specifico, esso portava Giovanni Pacinotti a ribadire che, per aprire nuovi spazi di operatività pubblica alle donne, era indispensabile porre fine a quegli «universali mobili» esemplificati sul maschile e governati da uomini che, in presenza di scarse pressioni dal basso, avevano generato solo minuscole aperture e opportunistici galleggiamenti. *Rebus sic stantibus*, però, era giocoforza riconoscere alle consuetudini del passato e alle novità emerse di recente il compito di «interpretare» la norma scritta: ed esse dicevano che «per regola generale, l'impiegato doveva essere di sesso maschile» e «che la donna, per regola che soffre qualche eccezione, è incapace a coprire cariche pubbliche: il che – si sentiva il bisogno di aggiungere – è il più delle volte sottinteso; mentre altre volte è espressamente sancito dalle disposizioni relative».⁵⁵

Ancora una volta, a venire alla ribalta era l'intima contraddittorietà di una situazione segnata per un verso da un dettato costituzionale formalmente egualitario e dall'assenza di qualsivoglia divieto di ammissione delle donne agli uffici pubblici (sia comunali e provinciali che «di nomina regia»), e per l'altro dalla difficoltà – mentale e culturale, ma anche giuridica – a riconoscere diritti di rappresentanza tanto rilevanti a persone che la legge considerava non autonome e non responsabili: una contraddittorietà resa esplicita dalle tensioni tra quanti, con

⁵³ *Ivi*, p. VII. Sulle forti tensioni interne alla cultura giuridica italiana fra Otto e Novecento la letteratura è ormai molto ampia; per alcuni riferimenti di massima si vedano i saggi di Giulio Cianferotti e Pasquale Beneduce in Aldo Mazzacane (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1986 e quelli di Pietro Costa, Maurizio Fioravanti e Cesare Salvi in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia* cit.

⁵⁴ Per il discorso di Ronchetti, che precedette l'approvazione da parte della Camera dei deputati di un disegno di legge che ammetteva le donne all'avvocatura (poi decaduto per effetto della fine anticipata della legislatura) cfr. E. Ollandini, *op. cit.*, p. 284-291.

⁵⁵ *Ivi*, p. 134.

Mortara, assegnavano alla magistratura il compito di «adattare la norma giuridica ai bisogni della vita civile», interpretandola alla luce di essa e non della cultura di chi l'aveva scritta e approvata, e quanti ritenevano invece che questa fosse una usurpazione bella e buona dell'«opera legislativa», come aveva scritto la Corte di cassazione bocciando irrevocabilmente la discussa sentenza di Ancona.⁵⁶

Data questa realtà, era inevitabile che il discorso continuasse a oscillare tra negazioni di massima, in base ad assiomi controversi anche dal punto di vista giuridico, e ammissioni costruite per analogia o sulla base del buon senso e dell'immaginario collettivo, nella convinzione che esistevano alcuni uffici nei quali, «per l'indole speciale delle loro attribuzioni», era opportuno ammettere anche le donne.⁵⁷ Quanto grandi fossero le perplessità e i contrasti lo dice il fatto che anche la legge sul pubblico impiego varata di lì a poco dal Parlamento italiano continuò a non fare menzione alcuna delle donne, nonostante che ormai la loro presenza in tale ambito non fosse più «un caso sporadico», ma «un fatto normale», come tornava ad osservare nel 1911 un perplesso giuspubblicista posto di fronte alla crescente tendenza di molte amministrazioni pubbliche ad assumere donne, e al permanente silenzio delle leggi, anche di quelle «più recenti»: un silenzio – aggiungeva l'autore – che poteva ingenerare la falsa convinzione di una «completa parificazione della donna all'uomo»,⁵⁸ e che stava creando una situazione prossima all'ingovernabilità, vista la pressione crescente di donne in cerca di impiego, alle quali – in mancanza di norme certe – si finiva per rispondere aprendo sempre nuovi spiragli, ora facendo leva su discutibili e ambigui «tratti speciali» della «natura femminile», ora invece in base a una interpretazione egualitaria delle norme costituzionali e ad una lettura estensiva e tendenzialmente universale del genere grammaticale maschile.

Se il problema era antico, la sua recente intensificazione chiedeva che si intervenisse con urgenza, per specificare positivamente ruoli, carriere, diritti, mettendo fine «alla completa anarchia di idee» che regnava in merito «alla condizione giuridica della donna impiegata, e in genere della donna aspirante alle pubbliche funzioni politiche e professionali».⁵⁹

Quanto poteva durare, in effetti, l'alternanza fra l'ammissione di una donna al concorso per medico di bordo ma non per ufficiale sanitario decisa dal Ministero dell'interno, quando tale funzione era già esplicitamente attribuita alle ostetriche in base ad una legge del 1889? Come giustificare, dal punto di vista del diritto e non solo della mentalità corrente, la nomina di una donna a ispettrice del Museo di Valle Giulia a Roma, ma non del Museo preistorico che -si argomentava- richiedeva «persona idonea a sorvegliare e dirigere scavi archeologici»? E che differenza c'era tra quel ruolo e quello di ispettore capo degli «scavi e monumenti per la zona di Udine», ricoperto appunto da una donna? Come definire se non arbitrio legittimato dalla tradizione il fatto che il Ministero del Tesoro escludesse una donna dalla graduatoria per un posto di incisore nella zecca di Stato «per la sola considerazione del sesso» o che il Ministero di grazia e giustizia dichiarasse «deserto», nel 1910, un concorso per traduttore a cui aveva partecipato una donna, visto che l'anno prima Paolina Schiff era stata nominata perito interprete presso il tribunale di Milano? A quale logica rispondeva l'esclusione a priori di una donna «a cagione del sesso» da un posto di segretario di concetto

⁵⁶ La citazione del testo è da una intervista di Mortara al «Giornale d'Italia», cit. in R. Romanelli, *Circa l'ammissibilità delle donne* cit., p. 143, che subito dopo riporta il giudizio della Cassazione romana (p. 144).

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Pio Sabbatini, *Della condizione giuridica delle donne impiegate ed aspiranti a pubbliche funzioni*, «Municipio Italiano», n. 9, 15 maggio 1911, pp. 194-195.

⁵⁹ *Ivi*, n. 11, 15 giugno 1911, p. 242. Ma va detto che la giurisprudenza del tempo fu singolarmente severa in tema di ammissioni di donne a impieghi e professioni che potessero avere una specifica attinenza alla sfera pubblica, come risulta anche da Giacomo Molle, *Commento a due sentenze della Corte d'appello di Roma*, «Il Foro Italiano», 1914, pp. 1137-1145.

negli economati dei Benefici vacanti, visto che quella stessa donna avrebbe potuto far parte a pieno titolo di un consiglio di amministrazione di qualunque Congregazioni di carità?⁶⁰ Come negare che la donna potesse avere lo *jus imperii* per conto dello Stato, visto che quello stesso diritto le veniva riconosciuto, sia pure in modo temporaneo, sia quando agiva come testimone o come perito in cause civili, sia quando le si riconosceva il ruolo di arbitro e di giudice in quanto membro di un collegio probivirale?⁶¹

«Le incapacità non si presumono, vanno elencate», ribadiva nel 1911 il battagliero Manfredi Siotto Pintor, che in tutto quel turbinio di ricorsi e di giudizi in cui opinioni individuali e pregiudizi collettivi si intrecciavano all'emergere di una diversa concezione del diritto e dello Stato vedeva un pericoloso attentato alla certezza e al prestigio della legge e prima ancora del dettato costituzionale, della cui centralità era invece un propugnatore convinto. E proprio per questo, forse, a differenza di Sabbatini egli precisava che «nel silenzio della legge» le donne dovevano «essere considerate pienamente capaci ad adire qualsiasi ufficio pubblico», e che era assurdo voler «interpretare il silenzio» sulla base di sensibilità sempre soggettive e discutibili, lasciando emergere «una speciale categoria di pubblici impieghi [...] preclusi alle donne» non in base a una dottrina generale dello Stato, ma ad una variegata quanto opinabile esegesi delle leggi esistenti.⁶²

La polemica, sollecitata da un parere di inammissibilità delle donne all'ufficio di segretario comunale emesso dal Consiglio di Stato su richiesta del Ministero degli Interni,⁶³ era evidentemente diretta contro Vittorio Emanuele Orlando e la corrente giuridica che a lui faceva capo, convinta che libertà e diritti dovessero essere il frutto di specifiche e positive disposizioni di legge, e che le donne dovessero essere escluse da tutti gli uffici che conferivano il «potere di rappresentanza statale».⁶⁴ Ma il fatto è che nelle scuole come nelle università, nei laboratori come nelle biblioteche, nelle carceri come nei musei, le donne esercitavano già uffici di quel tipo, e da molti anni; nel 1907, anzi, si era avuta la nomina, con tanto di regio decreto, di una donna, Santa Volonteri, a ispettrice del Lavoro, con funzioni di polizia giudiziaria, mentre alcuni Consigli di disciplina dell'ordine degli avvocati cominciarono ad ammettere donne al praticantato di procuratore, a Torino come a Livorno.

Nel 1910, i dati raccolti dalla «Commissione ministeriale incaricata di esaminare se e in quali limiti convenisse di estendere alla donna il voto amministrativo» avrebbero confermato che era davvero difficile, sempre più difficile, fare riferimento a un divieto assoluto di

⁶⁰ Per alcuni di questi esempi, oltre all'intervento sopra richiamato di Sabbatini nei nn. 9-12 di «Municipio Italiano», cfr. Simonetta Soldani, *Strade maestre e cammini tortuosi. Lo Stato liberale e la questione del lavoro femminile*, in *Operaie, serve, maestre, impiegate*, a cura di Paola Nava, Torino, Rosenberg & Sellier, 1992, pp. 289-352.

⁶¹ E sarà ancora una volta sulla contraddittorietà e aleatorietà di ammissioni e divieti che insisterà Paolina Tarugi nel suo intervento su *La donna e i pubblici uffici*, presentato al Congresso internazionale di Roma del 1914 e riprodotto in *Atti del Congresso internazionale femminile*, Torre Pellice, Coisson, 1914, pp. 237-245.

⁶² Manfredi Siotto Pintor, *Nota critica sulla sentenza del Consiglio di Stato 27 dicembre 1910*, «Il Foro Italiano», 1911, pp. 204-208.

⁶³ Alla questione fa cenno anche Sabbatini, che dice di concordare con quel parere, pur ritenendo che – diversamente da quanto stabilito dal Consiglio di Stato – alle donne si dovrebbe comunque permettere l'accesso alla patente di segretario comunale, come «attestazione di una speciale coltura, e come titolo eventuale ad altri impieghi» (*art. cit.*, p. 241); cenni ad analoghe, preesistenti distinzioni fra ammissione al titolo e all'ufficio in Raffaele Romanelli, *Sulle carte interminate. Un ceto di impiegati tra privato e pubblico: i segretari comunali in Italia 1860-1915*, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 315-316, dove si ricorda anche che la possibilità di nominare delle donne a segretari comunali venne preclusa per legge soltanto nel 1928: *ivi*, pp. 305-306.

⁶⁴ Vittorio Emanuele Orlando, *La donna e l'elettorato politico secondo la vigente legislazione italiana*, «Il Foro italiano», 1906, parte I, p. 1062.

compartecipazione delle donne al *munus publicum*, visto che – per non dire d’altro – vi erano ormai 1266 donne titolari di insegnamento in scuole normali governative, 391 che lo erano in istituti secondari classici e tecnici, e perfino 15 docenti universitarie, tutte chiamate, in alcune delle loro funzioni, a «giudicare in nome dello Stato»; così come vi erano 1.492 amministratrici e direttrici di Congregazioni di carità e Fondazioni di beneficenza, che al di là della partecipazione al governo di bilanci spesso cospicui, ricoprivano un ruolo di indubbia valenza politica, mentre nell’ultimo anno su cui si avevano dati, il 1907, più di 46.000 donne avevano depositato il loro voto nell’urna per i collegi probivirali a cui si erano iscritte, ed una settantina di loro erano perfino state elette, e dunque chiamate a svolgere alcune delle funzioni più specifiche ed emblematiche del cittadino «pienamente capace» e del giudice...⁶⁵

Ma al di là dei molti apprezzamenti positivi sulle indicazioni che venivano dai dati raccolti, e in particolare sull’inaspettata presenza di ben 37.219 «donne commercianti» sparse in po’ in tutta Italia, quella stessa Commissione che era stata nominata sull’onda della «grande giornata suffragista» del 25 febbraio 1907 alla Camera dei deputati⁶⁶ e che si era insediata in mezzo più rosee speranze, avrebbe concluso frettolosamente i suoi lavori dichiarando una volta di più che i tempi del voto – fosse pur soltanto quello amministrativo - non erano maturi, limitandosi a suggerire che si desse intanto modo alle donne di prepararsi adeguatamente a tale delicatissima funzione moltiplicando le loro esperienze nella vita professionale e sociale, e ricordando che ciò sarebbe potuto avvenire solo se tutte avessero potuto godere appieno dei loro «diritti civili»,⁶⁷ e dunque se si fosse proceduto a togliere di mezzo quella strozzatura dell’autorizzazione maritale che ormai erano in molti a voler togliere di mezzo, vedendovi non solo «un delitto, ma un deplorabile errore economico», come aveva scritto Carlo Gallini nella proposta di legge appena «svolta» alla Camera, e un’arma data in mano a chi voleva «in mala fede rescindere atti compiuti in piena buona fede», come scriveva di lì a poco con una buona dose di minimalismo Vittorio Scialoja, illustrando un nuovo disegno di legge sullo stesso tema.⁶⁸

⁶⁵ Ministero dell’Interno, *Dati statistici riassunti per provincie e per compartimenti relativi alle condizioni intellettuali e morali della donna ed alla partecipazione di essa ad alcuni fatti della vita sociale*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1910, pp. XXIII- XXV (i dati sono relativi al 1909 per le insegnanti, al 1907 per le amministratrici delle Congregazioni di carità e per le elettrici ed elette nei Collegi probivirali). Le citazioni sono da Vittorio Polacco, *La nuova legge sui probiviri e la capacità giuridica della donna e dei minorenni*, «Monitore dei Tribunali», 1893, pp. 721-728, che sottolineava con molta forza l’importanza di quella legge, che aveva concesso alla donna il diritto di «*jus dicere* nelle gravi controversie fra capitale e lavoro», fra le più complesse e cruciali dell’epoca.

⁶⁶ Gli interventi di quella seduta, indetta per discutere della *Petizione* del 1906 e molto pubblicizzata dalla stampa del tempo, sono stati ripubblicati in Fiorenza Taricone, Mimma Di Leo (a cura di), *Elettrici ed elette. Storie, testimonianze e riflessioni a cinquant’anni dal voto alle donne*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1996, pp. 71-80.

⁶⁷ Qualche notizia sui lavori e sugli obiettivi di quella commissione è in Debora Migliucci, *Per il voto alle donne. Dieci anni di battaglie suffragiste in Italia (1903-1913)*, Milano, Bruno Mondadori, 2006, pp. 27-35; la cit. è da P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia* cit., p. 199.

⁶⁸ Carlo Gallini, *La donna e la legge*, con una prefazione di Jane Grey, Roma, Loescher 1910, p. 28: la sua proposta di legge, presentata il 3 aprile e poi il 6 maggio 1909, accettata in linea di principio da una commissione presieduta da De Stefani, era stata presentata alla Camera il 19 febbraio del 1910. Quanto a Scialoja, il suo disegno di legge *Per l’abolizione dell’autorizzazione maritale*, presentato alla Camera il 10 dicembre del 1910, era stato anticipato negli *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anniversario del suo insegnamento*, Palermo, Gaipa, 1910, pp. 663-671, da cui si cita (p. 667).

5. *Nelle sabbie mobili della «differenza di funzioni»*

Fu in base all'esigenza di rendere compiutamente responsabili le donne commercianti proprio allora in rapidissimo aumento e di diminuire il contenzioso indotto dalla loro crescente autonomia fattuale che tra il 1907 e il 1910 esse non solo vennero ammesse all'elettorato attivo e passivo degli organismi dirigenti delle Camere di commercio, ma videro la pratica giurisprudenziale tenere in sempre minor conto le norme relative all'autorizzazione maritale in rapporto a quella specifica coorte di donne, che il censimento del 1911 indicava essere ben 163.266, tanto da far parlare di una loro tacita «sospensione», in quanto ostative della certezza del diritto.⁶⁹ Ma è vero anche che proprio le discussioni suscitate da quell'ulteriore conferma del diverso status giuridico acquisito dalla «donna maritata commerciante» e della sua «posizione sociale indipendente» mettevano in luce come, al centro delle preoccupazioni di quanti temevano lo smottamento in corso nelle puntuali indicazioni del codice civile vi fosse ormai non tanto la volontà di mantenere ben fermo nelle mani del *paterfamilias* il governo del patrimonio familiare, quanto piuttosto quella di non perdere uno strumento formidabile di controllo sui comportamenti e sulle scelte di vita delle mogli, sia attraverso il consenso preventivo ad una scelta di lavoro o di attività professionale fuori casa, sia attraverso la disponibilità di quel che esse guadagnavano attraverso l'una e l'altro, e di cui i più dicevano ormai che essa doveva riconoscersi «libera amministratrice e disponente», visto che quel peculio era «propriamente ed assolutamente suo», come aveva detto nel 1908 Oronzo Quarta parlando nella pienezza delle sue funzioni di presidente della Corte suprema di cassazione di Roma.⁷⁰

In anni in cui il nesso fra «produzione della ricchezza sociale» e potenziamento della cittadinanza era chiamato continuamente in causa, il moltiplicarsi delle presenze femminili nel mercato del lavoro anche in posizioni qualificate era inevitabile che diventasse motivo di ammirazione e di lode per la capacità che esse dimostravano di misurarsi positivamente con le novità dei tempi, ma anche ragione di crescenti inquietudini per le conseguenze che quel fenomeno poteva avere sui comportamenti delle donne e sul loro codice identitario, oltre che sull'accettabilità sociale di norme pensate per un mondo in cui la famiglia era ancora una «cellula primaria di produzione» e non una «cooperativa di consumazione», come andavano ripetendo i giuristi più favorevoli ai cambiamenti in atto, e come andava riconoscendo un numero sempre maggiore di paesi europei.⁷¹ Finché quelle norme restavano in piedi, tra l'altro, era senza dubbio più facile negare il diritto di voto alle donne, nascondendosi dietro postulati che riprendevano ora il *leitmotiv* della «suprema e divina missione di compagna

⁶⁹ A. Costa, *La capacità contrattuale della donna* cit., pp. 25-43, che ricorda come a partire dal 1908 la giurisprudenza tendesse a soprassedere del tutto all'applicazione alla donna maritata commerciante degli articoli del Codice civile. Né molto diverse erano le ragioni che avevano spinto il legislatore a prevedere, nelle leggi speciali per la Basilicata (1904) e per la Sardegna (1907) a prevedere che le donne potessero votare in «amministrazioni elettive di interesse generale» come «i monti frumentari e le casse di prestanza agrarie», come ricorda Mariapia Bigaran, *Il voto alle donne in Italia dal 1912 al fascismo*, «Rivista di storia contemporanea», 1987, n. 2, pp. 245-246, da cui traggio anche la citazione di Enrico Vita.

⁷⁰ Cit. in Gustavo Sarfatti, *I diritti della donna maritata sui prodotti del suo lavoro*, Roma-Milano-Napoli, Società Editrice Libreria, 1911, p. 111. Ma su tutta la questione del “mutamento di senso” a cui erano andate incontro le limitazioni derivanti dall'autorizzazione maritale con il potenziarsi del lavoro retribuito femminile si vedano le considerazioni svolte da M. Palazzi, *Economic Authonomy and Male Authority* cit., p. 26-30.

⁷¹ Fulvio Maroi, *Il lavoro della donna maritata nella sua evoluzione economica e nelle sue conseguenze giuridiche*, «Rivista italiana di sociologia», 1914, n. 1, p. 8. Il confronto con il dinamismo legislativo di gran parte dei paesi europei su questo come su alte questioni legate alla condizione giuridica della donna (Francia compresa) costituisce un *topos* del pur composito mondo dei “novatori” dell'epoca, come si evince anche dagli scritti di Gallini e Sarfatti sopra citati.

dell'uomo e di madre» da cui la donna non doveva essere «distratta», ora quello del rispetto dovuto alla differenza biologica, perché «tutto in natura ha un ordine ed ognuno deve rimanere nella propria sfera d'azione», che per la donna si identificava con la domesticità, com'era comprovato – si ripeteva sempre più stancamente, ma con inesausta fedeltà a stereotipi largamente condivisi - dall'assenza di «quella robustezza di carattere, quell'energia mentale, quell'agio e tutte quelle attitudini alla trattazione degli affari dello Stato che si riscontrano nell'uomo». ⁷²

Né le manifestazioni né le campagne di stampa di un femminismo sempre più diviso anche in tema di voto – per chi andava chiesto? con quali argomentazioni e quali metodi di lotta? che ruolo dovevano avervi le donne, e quale gli uomini? – potevano nascondere la difficoltà crescente a fare di quell'obiettivo il perno di una campagna capace di mobilitare opinioni e coscienze, sul versante delle forze politiche organizzate come delle donne in nome dei cui diritti si combatteva. Se al Congresso delle donne italiane del 1908 una delle prime laureate italiane, Elena Ballio, da tempo impegnata su tematiche emancipazioniste, poteva scagliarsi contro «l'egoismo delle donne intellettuali», che dall'alto della loro posizione privilegiata mostravano il più assoluto disinteresse, e spesso una netta contrarietà, all'obiettivo del suffragio, ripetendo – proprio loro che ne erano la negazione vivente - le più «rancide teorie» in materia di «inferiorità costituzionale», «incapacità intellettuale» ed «esclusivo ruolo domestico» delle donne, ⁷³ negli anni successivi la tendenza a guardare con crescente distacco alla questione del voto avrebbe fatto sempre nuove adepti, tra le laiche come tra le cattoliche, tra le borghesi come tra le proletarie, tra le madri di famiglia come tra le «produttrici ed amministratrici di ricchezza sociale» care a una diffusa retorica nazional-modernizzante. Perfino l'iter del disegno di legge destinato a rivelarsi decisivo, quello presentato da Giovanni Giolitti il 9 giugno 1911, fu scandito dalla sostanziale rinuncia delle associazioni femminili più moderate a chiedere il voto per tutte le donne e alla scarsa convinzione dei socialisti nel riproporlo, dall'assenza di una mobilitazione femminile degna di questo nome e dalla fatica delle stesse associazioni pro suffragio a far sentire la propria voce con la necessaria continuità, come riconoscevano anche le partecipanti al convegno nazionale Pro-Voto tenutosi a Torino nell'ottobre del 1911, che del resto si limitarono a chiedere che la nuova legge elettorale sanzionasse «il diritto della donna a cooperare per mezzo del suffragio al bene del suo paese, che è anche il suo bene». ⁷⁴

Quello che appena tre anni prima sembrava a molte uno strumento irrinunciabile per rompere l'assedio delle limitazioni e delle eccezioni che – a torto o a ragione – impedivano l'accesso delle donne a una lunga serie di funzioni e professioni in virtù della loro condizione di cittadine assolutamente imperfette dal punto di vista del diritto, appariva ormai a molte «donne nuove» ⁷⁵ e alle loro associazioni poco più che uno dei molti problemi aperti, da

⁷² Le espressioni del testo sono tratte dall'intervento del Ministro di grazia e giustizia Ronchetti nella discussione sul disegno di legge per l'*Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza* del 1904 (cit. in E. Ollandini, *La donna e l'avvocatura* cit., p. 288) e da G. B. Ugo, *Diritto elettorale* cit., p. 990, a conferma dell'interscambiabilità delle argomentazioni usate per escludere le donne dall'avvocatura e dal voto, a differenza di quanto stava accadendo perfino nella culla di quella duplice esclusione, la Francia.

⁷³ Elena Ballio, *Perché il voto femminile incontra tanta ostilità?*, in Comitato Nazionale delle Donne Italiane, *Atti del primo Congresso delle Donne Italiane*, Roma, Società Editrice Laziale, 1912, pp. 611-614.

⁷⁴ Le parole, tratte dall'appello inviato a conclusione del convegno a Giolitti in quanto presidente del Consiglio dei ministri, sono tratte da D. Migliucci, *Per il voto alle donne* cit., p. 93. Su quel convegno, che cercò invano di ridare slancio all'obiettivo, cfr. *Diciassette anni di lavoro e di lotta per la causa suffragista*, Torino, a cura del Comitato Pro Voto, 1923. La vicenda torinese, di particolare interesse, è stata di recente ricostruita da Silvia Inaudi, *Una passione politica: il comitato pro voto donne di Torino agli inizi del Novecento*, Torino, Theleme, 2003.

risolvere col maturare dei tempi e dei costumi, ma anche potenziando il patrimonio «spirituale e morale» delle donne italiane, come per lo più rispondevano le lettrici di periodici femminili e “generalisti” interrogate su senso della legge elettorale approvata il 30 giugno 1912, che per la prima volta parlava sì delle donne, ma per escluderle, proprio mentre apriva le porte ad un suffragio maschile quasi universale. E per quanto un ordine del giorno approvato poche settimane prima della stretta finale impegnasse la «futura opera legislativa» a farsi carico quanto prima possibile di una serie di argomenti controversi messi per il momento da parte, fra cui quello dell’ammissione (e delle modalità di ammissione) al voto di quelle donne, restava il fatto che nel corso del dibattito esse erano state evocate più per il «salto nel buio» in cui quelle «piume al vento» potevano trascinare il paese che non per le loro benemerite in quanto «gruppo sociale» dotato di specifici interessi, sia in quanto «agente della produzione» economica, come si continuava a ripetere in omaggio alla diffusa retorica nazionalmodernizzante del tempo, sia in quanto espressione dell’ormai consolidata «attività sociale» esplicata dalle «madri della nazione» sul piano privato come su quello pubblico.⁷⁶

A voler fare professione di ottimismo si potrebbe osservare che il fatto di essere nominate al di fuori di ogni accostamento a persone biologicamente o socialmente inabili e/o inaffidabili era già un passo avanti. Ma nonostante il susseguirsi di assicurazioni autorevoli (prima fra tutte quella compresa nel *Discorso della corona* del 1913) e di nuove proposte di legge tese a cancellare quella esclusione, non c’è dubbio che l’effetto più rilevante di quella legge fosse la riaffermata povertà di echi e di contenuti evocati dal termine «cittadino» ogniqualvolta esso veniva declinato al femminile, come risultava chiaro sia dagli interventi di gran parte dei deputati - pronti a sottolineare che la «differenza» delle donne stava tutta nella loro «suprema e divina missione di compagne dell’uomo e di madri», e non in una «inferiorità» a cui nessuno di loro diceva più di credere -, sia dalle numerose voci maschili e femminili di un’aurorale opinione pubblica tramandateci dai giornali del tempo, col loro carico di esibita insofferenza per il «mondo alla rovescia» che l’ingresso di corpi femminili nell’agone politico sembrava ancora in grado di scatenare. Anche se va aggiunto che l’estrema divaricazione fra il suffragio universale maschile e l’assoluta esclusione delle donne – perfino delle insegnanti, «forza viva a cui la nazione deve la sua elevazione civile» - veniva qua e là segnalata come «un affronto non lieve» e una «umiliante disparità».⁷⁷

Che la questione si alimentasse di una marcata resistenza a liberarsi dei vincoli giuridici e politici che permettevano di “limitare i danni” delle impetuose trasformazioni in atto a tutti i livelli e in tutti i campi, utilizzando stereotipi, linguaggi e retoriche della differenza per attenuare l’impatto con una realtà inquietante, nella speranza di poterle metabolizzare mantenendo l’essenziale di distinzioni ataviche e di consolidate primazie maschili, lo avrebbe confermato il varo, a poche settimane di distanza dall’approvazione della legge elettorale, di una legge sulla cittadinanza politica nella quale, dopo decenni di vuoto legislativo e una sequela di discussioni e di ipotesi partite ancor prima che il secolo XIX si chiudesse, si finiva per confermare, precisare e rafforzare la centralità della linea patrilineare

⁷⁵ Sul «modello culturale» che l’espressione richiama cfr. Michela De Giorgio, *Le italiane dall’Unità a oggi*, Laterza, Bari-Roma, 1992, pp. 20-28.

⁷⁶ Si soffermano su aspetti diversi di quelle tensioni Franca Pieroni Bortolotti, *Socialismo e questione femminile in Italia, 1892-1922*, Mazzotta, Milano 1974 e M. Bigaran, *Il voto alle donne in Italia* cit., pp. 240-247. Per una puntuale informazione sull’iter della legge cfr. Pier Luigi Ballini, *Le elezioni nella storia d’Italia dall’Unità al fascismo*, Bologna il Mulino, 1988, pp. 152-160.

⁷⁷ La prima citazione è dal *Manifesto alla vigilia delle Elezioni Generali a suffragio universale*, steso da Emilia Mariani alla vigilia delle elezioni dell’autunno 1913 e ripubblicato in Ead., *Ascensione femminile*, Torino, Comitato Pro-Voto alle donne, 1918, pp. 122-124. Per le altre cfr. D. Migliucci, *Per il voto alle donne* cit., p. 106-115.

dell'appartenenza statale, e il carattere assolutamente “nomade” della nazionalità femminile.⁷⁸

Varata sull'onda delle preoccupazioni e delle difficoltà create dalla grande ondata migratoria transoceanica - che soprattutto a partire dall'ultimo decennio dell'Ottocento stava disarticolando famiglie, parentele e comunità di gran parte dell'Italia -, quella legge mirava infatti e in primo luogo a salvaguardare l'unità della famiglia, identificata una volta di più nel e col suo «capo naturale», unico vero titolare di una “appartenenza” che da lui si diffondeva e rifletteva sugli altri membri del nucleo familiare, secondo norme che continuavano ad essere ispirate al principio del necessario automatismo fra la sua cittadinanza e quella dei figli e della moglie, a cui veniva così sottratto il primo dei diritti di una cittadina a pieno titolo quale essa nominalmente era: una “sottrazione” che in tempi di crescente esaltazione nazionalistica non poteva non risultare particolarmente punitiva.⁷⁹ Tanto più che, mentre per venire incontro ai fratelli italiani «irredenti» si affermava che la cittadinanza italiana era irrilevante per ottenere un impiego pubblico (che peraltro dava automaticamente diritto ad acquisirla), la ribadita mancanza di autonomia delle donne rispetto all'appartenenza politica finì per essere percepita e presentata come un'ulteriore conferma che si trattava di soggetti a cui, salvo casi eccezionali e circoscritti, era opportuno non affidare compiti e funzioni che implicassero rappresentanza dello Stato.⁸⁰

Un mese dopo Teresa Labriola, femminista e suffragista, ma soprattutto docente di filosofia del diritto all'Università di Roma dal 1900 al 1910, chiese l'iscrizione all'ordine degli avvocati, potendo annoverare, oltre ai requisiti di fondo, anche quello relativo all'art. 9, che fissava l'ammissione automatica «nell'albo degli avvocati esercenti i professori di diritto e i dottori aggregati di collegio in una delle Università del Regno».⁸¹ Inutile dire che il meccanismo che si mise in moto fu analogo a quello che aveva contrassegnato il caso Poët trent'anni prima, anche se l'interesse del pubblico e dei politici fu molto minore, e minori i consensi all'iniziativa dell'eccentrica figlia di Antonio Labriola, quasi che il trascorrere degli anni avesse fatto perdere smalto e attrattiva ad ogni rivendicazione egualitaria. Del resto, anche le sentenze della Corte d'appello e di cassazione avrebbero in larga misura ripreso le argomentazioni del passato, con una insistenza particolare, semmai, sul pericolo che l'ammissione delle donne all'avvocatura si traducesse in un primo passo verso la conquista della cittadella della magistratura e della possibilità di *jus dicere* che era considerato un obiettivo irricevibile anche da parte dei più caldi sostenitori dei diritti delle donne.

Ormai, però, al di là di ogni differenza d'accento nella definizione dell'avvocatura e nel modo di intendere il silenzio della legge o il maschile della normativa vigente, era chiaro che la possibilità di invertire il segno della giurisprudenza maturata in materia era pari a zero. Tanto più che tutto il dibattito politico degli ultimi mesi, e tutte le scelte compiute negli ultimi anni, portavano il segno forte e chiaro dell'esclusione e della permanente volontà di

⁷⁸ Sul crescente «squilibrio di status» causato dalla svalutazione dell'identità politica delle donne in presenza di una loro crescente rilevanza sociale cfr. Annarita Buttafuoco, *Apolidi. Suffragismo femminile e istituzioni politiche dall'Unità al fascismo*, in Rita Calabrese (a cura di), *Dissonanze. Aspetti di cultura delle donne*, Palermo, Ila Palma, 1990, pp. 73-114.

⁷⁹ Per una analisi di massima della legge, dei suoi principi ispiratori e del suo iter cfr. Francesco Degni, *Cittadinanza*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. III, Torino, Utet, 1938, pp. 183-196.

⁸⁰ Sulle contraddizioni create dal dettato del T.U. 22 novembre 1908 sul pubblico impiego insisteva molto già Giulio Cesare Buzzati, *La legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912*, «Rivista di diritto civile», n. 3, giugno 1914, pp. 328-330, che di essa dava una lettura moderatamente critica, di notevole interesse interessante anche per i confronti istituiti con la legislazione di altri paesi europei e con i problemi posti dalle crescenti dinamiche di “internazionalizzazione” dei matrimoni.

⁸¹ Sul retroterra di quella scelta cfr. Ginevra Conti Odorisio, *La formazione di Teresa Labriola e la libera docenza in filosofia del diritto*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1995, n. 1, pp. 173-194.

mantenere «la donna» in una condizione di inferiorità giuridica, come attestavano le «notevolissime restrizioni» che essa «subiva nel nostro diritto privato», confermate appieno dalla recente legge sulla cittadinanza.⁸² E ancora più assurdo – si ribadiva - era pensare che le leggi permettessero di esercitare l'avvocatura a una persona «che desidera ancora l'abolizione dell'autorizzazione maritale» e chiede invano «di avere diritto uguali al marito nell'ambito della famiglia»: una difficoltà che anche Edoardo Ollandini riteneva di ardua soluzione sul piano pratico, viste le numerose, rilevanti incapacità da cui la donna era colpita non appena decideva di contrarre matrimonio.⁸³ Solo una modifica del Codice civile - questa la conclusione ormai condivisa anche dai giuristi più disponibili a una «lettura innovatrice» dei testi legislativi - poteva mettere a tacere chi, nella conferma dell'esclusione femminile dal dominio della Legge e della Giustizia, vedeva - come trent'anni prima - un baluardo decisivo a cui fare riferimento per riaffermare che, «per ragioni d'ordine morale e sociale non meno che per l'interesse della famiglia, che è la base della società», le donne dovevano essere tenute «lontane dai pubblici uffici».⁸⁴

Com'è noto, quella revisione sarebbe finalmente arrivata nell'incalzante stagione riformatrice di Francesco Saverio Nitti, dopo cinque anni di tentativi sempre più attenti a coniugare la liberazione delle donne dal vincolo inferiorizzante dell'autorizzazione maritale all'affermazione positiva del loro diritto a esercitare tutte quelle professioni e funzioni pubbliche che non fossero esplicitamente vietate. E infatti la legge 19 luglio 1919, n. 1176, da un lato aboliva tutti gli articoli di codici e leggi vigenti che avessero riguardo ad essa, e dall'altro proclamava (art. 7) che «le donne erano ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici». Poche settimane dopo, la Camera dei deputati dava il suo assenso a che le donne avessero diritto di voto attivo e passivo sia nelle elezioni amministrative che in quelle politiche. Per un momento, anche su questo versante, poté sembrare che fosse possibile sconfiggere inveterate tendenze all'immobilismo, e con esse il paradosso per cui al potenziarsi di quel ceto medio femminile istruito e «nazionale», in cerca di impieghi e di responsabilità pubbliche, si era risposto con una crescente indisponibilità dei legislatori ad aprire varchi e a riconoscere diritti.

In realtà, bastarono pochi mesi perché tutto tornasse in discussione. Sciolte le Camere, la legge elettorale non approdò mai al Senato, mentre il regolamento che doveva stabilire quali fossero gli impieghi non affidabili a donne perché implicavano «poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato», si gonfiò di eccezioni in larga misura immotivate. Come se non bastasse, un'assai opinabile sentenza del Consiglio di Stato emessa in data 20 maggio 1920 stabilì che non solo era lecito escludere preventivamente le donne anche da altri pubblici uffici, ma che si poteva farlo per via di semplici disposizioni regolamentari,⁸⁵ con la conseguenza di ridurre sensibilmente le potenzialità innovative di una norma fondata sul riconoscimento della piena dignità delle donne in quanto cittadine, e di restituire a funzionari e politici (maschi) il potere di decidere se, in quale modo ed entro quali limiti ammetterle nei ranghi dello Stato, infliggendo così un duro colpo a un provvedimento che proprio in quello snodo aveva la sua ragion d'essere più innovativa, come non mancarono di osservare quanti avevano denunciato

⁸² Sentenza della Corte di Cassazione di Roma del 24 giugno 1913, cit. in Romano Canosa, *Il giudice e la donna. Cento anni di sentenze sulla condizione femminile in Italia*, Mazzotta, Milano, 1978, p. 35.

⁸³ *Sentenza della Corte d'Appello di Roma*, cit. in E. Ollandini, *op. cit.*, p. 326.

⁸⁴ Sentenza della Corte di cassazione di Torino sul caso Poët, 18 aprile 1884 cit. *ivi*, p. 249.

⁸⁵ Per il ricorso (presentato dal Ministero della pubblica istruzione, retto allora da **Alfredo Baccelli**), la sentenza e il parere critico di Federico Cammeo, ex membro della Commissione per il regolamento, cfr. «La Giurisprudenza Italiana», 1920, pp. 77-96.

che quella «modestissima leggina» era ben lontana dal ridurre in maniera sensibile i poteri e i privilegi del *paterfamilias* e la subordinazione della moglie.⁸⁶

Di fronte al moltiplicarsi di limiti ed eccezioni che neppure la pressione di un fiume di giovani in cerca di occupazioni qualificate riuscì a bloccare, Teresa Labriola rifletteva amaramente che tutto questo poteva avvenire perché «la porta del vero e proprio diritto pubblico, ossia del diritto politico» non era stata ancora varcata.⁸⁷ Impossibilitate a «partecipare al governo e allo Stato» le donne finivano per restare parcheggiate «in una classe inferiore della società civile» – come osservava tempestivamente una delle più lucide protagoniste dell’aurorale attività di welfare promossa dallo Stato – col rischio di trovarsi sbarrata la strada da nuovi ostacoli, e di non riuscire a elaborare e ad affermare nuove e più solide identità sociali e professionali:⁸⁸ tanto più che il tempo delle «riforme audaci» e delle «rivendicazioni egualitarie»⁸⁹ - un tempo che aveva visto le donne italiane giocare soprattutto in difesa, e all’interno di “squadre” prevalentemente maschili come sindacati e partiti – si era precocemente interrotto.

Per l'ammissione al voto si dovette aspettare ancora. E quando la legge, nel 1925, venne, essa si limitava ad aprire alle donne le porte delle elezioni amministrative, a conferma del fatto che la clausola limitativa presente nella legge del 1919 in merito a occupazioni che implicassero «poteri pubblici giurisdizionali» o «potestà politiche» non era un incidente di percorso. “Concedere” alle donne solo il voto amministrativo costituiva infatti una limitazione tanto evidente quanto eloquente, che il dilagare delle eccezioni al principio della parità nell'ammissione agli impieghi e alle professioni, così come i tentativi di rivalutare le norme sulla patria potestà e perfino di reintrodurre alcune clausole dell’autorizzazione maritale avrebbe dovuto far apparire decisamente intollerabile, e che invece suscitò solo deboli reazioni. Che in quel clima le donne potessero esprimere proiezioni identitarie, aspettative professionali, progettualità di vita in grado di mettere le ali alle conquiste zoppe del 1919 era pressoché impossibile: e infatti non accadde. Nel tripudio del nuovo verbo fascista parlare di cittadinanza, di diritti civili, di «reintegrazione giuridica» e politica delle donne non poteva ormai essere altro che un esercizio di spiriti inquieti e solitari, e forse solo il rimpianto di un’utopia.

⁸⁶ Per il dibattito parlamentare sulla legge cfr. L. Martone, *L’incapacità della donna* cit., p. 528-532: la citazione del testo è da un intervento dell’on. Cotugno (*ivi*, p. 531).

⁸⁷ Teresa Labriola, *IL valore del suffragio*, «Il giornale della donna», 1923, n. 8, pp. 23-24.

⁸⁸ Cit. da Laura Casartelli Cabrini, *Rassegna del Movimento femminile italiano*, «Almanacco della donna italiana», 1921, p. 252.

⁸⁹ F. Cammeo, *parere citato*, p. 84.